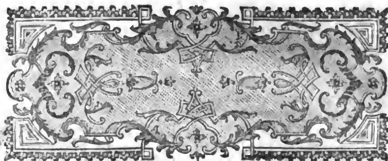
RAGIONI

A favore dell' Arrendamento delle Farine

CONTRO

I quattro Capi della Denuncia rinnovata nel 1756. al Regio Fisco dal Denunciante Niccolò Colonnello.







Si è fin dal 1756. rinnovata nel Tribunale della Regia Camera un'antica Denuncia da tempo in tempo altre volte promossa contro il nostro Arrendamento delle Farine. E quantunque siasi ella sempre mai posta in campo col titolo specioso di Bene del Pubblico, e con arricchire il Reale Erario di piu milioni, si è però posta in non cale, e trasandata affatto da tutti i Signori Avvocati Fiscali del Real Patrimonio: ravvisandola come un parto infelicissimo, e mostruoso di menti torbide, e disperate. Crede però l' Arrendamento, che debba ora con una solenne Decisione di questo Supremo Senato darsi la pace totale a tanti Assegnatarj, che su di questo Arrendamento ritraggono rendite tenuissime dalle loro Partite: dacchè quel Dazio, che dopo i noti tumulti Popolari erasi ridotto per metà a

carlini tre e mezzo per ogni tomolo di Farina, fu anche poi nel 1701. per munificenza della Gloriosa Memoria dell'Invitto Monarca delle Spagne Filippo V. ridotto a grana diciassette e mezzo il tumolo con sollievo di tutto questo numerosissimo Popolo, ma con danno evidentissimo di tanti Interessati su questo Arrendamento.

Consiste la presente Denuncia, di cui ora trattiamo, in quattro Capi. Dicesi nel primo, che dal nostro Arrendamento si esigea il Dazio su l'intiero peso del grano contro l'espressa disposizione della Prammatica XXI. *De Vectigalibus, & Gabellis*, che stabilisce giusta l'intelligenza del Denunciante il peso fisso di rotola 42. per ogni tomolo di grano.

Dicesi nel secondo, che si esigea il Dazio anche sopra il peso dell'acqua, che si gittava ne'grani prima di macinarsi, chiamato *Crescimonio*.

Dicesi nel terzo, che si esigea il Dazio sopra il fiore di farina, semola, e paste lavorate sopra minor peso di quello, che riusciva da ciascheduno Tomolo di grano.

Nel quarto dicesi, che si era introdotto l'abuso di doversi ogni Particolare provvedere di nuova Cartella, qualora il suo grano, o altri generi soggetti al Dazio avessero voluto passare da un luogo all'altro nell' istessa Città: non ostante, che si fosse pagato il Dazio nell'Immissione.

SI ESAMINA IL PRIMO CAPO DELLA DENUNCIA.

SU questo primo Capo della Denuncia si fa lo strepito maggiore, e si fa ascendere il valore delle indebite esazioni praticate fin ora dal nostro Arrendamento a piu di sette milioni. Si crede, che dal 1649. in cui fu promulgata la Prammatica XXI. *de Vectigalibus*

libus & Gabellis fin oggi siasi dal nostro Arrendamento esatto il Dazio su l'intiero peso di ogni tomolo di grano contro l'espressa Disposizione di detta Prammatica. Credesi, che colla medesima si fosse espressamente stabilito di doversi soltanto per ogni tomolo di grano esigere il Dazio di rotola 42.: e che in somma il Dazio non si fosse stabilito sul peso de' grani, ma su di ogni tomolo del medesimo valutato generalmente a rotola 42. Si soggiugne perciò, che non debba, nè possa per l'esazione del Dazio pesarsi il grano: ma che basti soltanto rivelare agli Uffiziali delle Sbarre la quantità delle Tomola di grano che s'immettono nella nostra Città. Sarà giusto di riferire quì le proprie parole del §.V. della detta Prammatica, su cui si erge tutto il fondamento di questa macchina. *Et in quanto alla Gabella della Farina si supplica V. E. che per evitare le fraudi si commuti in Grano in Napoli, suoi Borghi, e Distretti, e ne i Casali l'esattione si faccia in farina, acciocchè non s' impedisca il raccoglier del grano, con che si paghi a ragione di 42. rotola il tumolo, per esser il tumolo di grano di diversi pesi, nè sia più nè meno, conforme si pagava nella farina; & entrando la farina ridotta dal grano, del quale non sia stata pagata la gabella di carlini tre e mezzo, si paghi similmente il diritto di detti tre carlini e mezzo, che è la metà de' carlini sette, quali si pagavano prima a ragione di rotola 40. il tomolo.*

Non v' ha dubbio, che su le prime sembra favorevole al Denunciante il senso literale, e farisaico di questo §. V. di cui abbiamo rapportate le parole. Ma qualora si ponderi il vero senso di detto §. V. e dell'intiera Prammatica coll'inalterabile Osservanza praticata

dal

dal 1649. fin oggi, rimarranno tosto dileguate tutte le ombre vanissime. Egli è troppo noto, che dopo gl' insani Popolari Tumulti del 1647. adivenuti in questa nostra Metropoli, furono con Real Diploma aboliti tutti i Dazj, e Gabelle. Parve graziosissima questa indulgenza del Sovrano a quell' impazzato sconsigliatissimo Popolo. Ma da lì a poco se ne videro le ferali conseguenze. Rimaste prive delle loro principali facoltà le Famiglie piu Benestanti, restarono anche privi d' ogni necessario sostentamento tutti gli altri ordini di Persone, che ne riceveano il Vitto. Per dare ad un male sì grande, e che da giorno in giorno crescea, qualche opportuno rimedio, con intelligenza del Governo si prescelsero tra i Ministri, i Cavalieri, e gli Avvocati, i Personaggi di maggiore credito, e riputazione: e se ne formò una Giunta, a cui s'incaricò il pensiere di prendere in quel duro frangente gli espedienti piu proprj. Dopo lunga, e seria disamina si conchiuse di doversi imporre di bel nuovo per metà quasi tutti i Dazj, e Gabelle abolite. Se ne formò sotto il nome del Popolo un Memoriale da presentarsi al Signor Vicerè. E questo Memoriale si è appunto quello, che forma l' intiera Prammatica XXI. *de Vectigalibus, & Gabellis*.

Egli è anche necessario di premettere per fatto, che fra le Gabelle abolite vi era anche quella di carlini sette, che prima del 1647. pagavasi per ogni tomolo di Farina di rotola 40. di peso. Quindi col generale stabilimento restò questa diminuita per metà: che vale a dire rimase in carlini tre e mezzo per ogni tomolo di farina di rotola 40. Giova quì di riferire il principio di detta Prammatica, in cui fra i Dazj, e Gabel-

belle, che doveansi rimettere per metà, leggesi espressamente annoverato l' Arrendamento delle Farine. Le parole sono queste:

La Piazza del Fedelissimo Popolo di questa Città di Napoli, rappresenta a V. E., come ritrovandosi singolarmente favorita dalla M. del Re N. S., Iddio guardi particolarmente colla confirma delle Grazie, e Privilegj promessi, e conceduti con tanta clemenza, e benignità dal Serenissimo Signore D. Giovanni d' Austria in virtù della Real Plenipotenza a' 12. di Aprile prossimo passato, come appare dal suo Real Privilegio, spedito in Madrid; e per questo medesimo rispetto più attenta, & avida d' incontrare il Real servitio, e beneficio pubblico, ha considerato, che quantunque si sperasse molto sollievo dalla dismessione di tante gabelle, imposizioni, & arrendamenti, tolti in virtù di dette Grazie si è veduto per esperienza il contrario, mentre in ristretto s' è conosciuto essere molto dannoso, e pregiudiciale, non trovandosi spediente alcuno da potersi applicare a qualche conveniente sodisfazione della perdita così grave, che nell' estinzione di dette gabelle, & impositioni hanno fatto à Consignatarj, che le tenevano comprate dalla Regia Corte, e dalla Città, gran parte de' quali sono Cittadini di essa, senza la cui comodità non si può incontrare l'utile comune, tanto necessario, e desiderato; e considerando ancora il danno, che per la stessa causa han patito, e patiscono tante Vedove, Orfani, Pupilli, e sopra tutti gli stessi poveri, che non tengono rendita alcuna, quali vivono delle loro fatiche; mentre non tenendo i Nobili, e 'l Popolo civile comodità, vengono impossibilitati a spendere, e dare al Popolo minuto in che guadagnare il pane, e sostentarsi colle sue

fa-

fatiche, come prima; Al che la Giunta de' Ministri, Cavalieri, e Cittadini, formata da V. E. Si vede, che non ha potuto ritrovar rimedio, fin' hora per gli gravi inconvenienti, e difficoltà, che truova in tutti gli spedienti, & arbitri, che fin' adesso le sono stati proposti; perlochè questa Fedelissima Piazza, considerò conveniente supplicare V. E. che si degnasse concederle licenza, che ciascun Capitano potesse unire la sua Ottina per trattare con essa, se si contentavano, che si supplicasse V. E. che comandasse proporre nella detta Giunta l'arbitrio e spediente di riporre di nuovo in piedi la metà delle Gabelle, Arrendamenti, & Impositioni levate, & estinte in virtù di dette Gratie, tanto di Corte, come di questa Fedelissima Città. Et havendo V. E. inteso detta Fedelissima Piazza, colla sua innata benignità, e paternale amore, desiderosa per altro dell'inviolabile osservanza di dette Gratie; tuttavolta conoscendo l'urgenza del negotio, & essere questo l'unico mezzo per conservare la quiete pubblica, e 'l reciproco amore, che dev' essere fra così buoni Cittadini; Si contentò di dare detta licenza, con che ogn' uno con libertà sincera, & esplicita desse il suo parere; in esecutione della quale tutti i Capitani di detta Fedelissima Piazza, ciascuno nella sua Ottina, han fatto la diligenza, e tutte le 29. Ottine con indicibile amore verso il servitio di S. M. e beneficio pubblico, e con sommo riconoscimento del gran zelo, e prudenza, con che V. E. governa questo Regno, e della benignità, colla quale si è compiaciuta, che si tratti questo negozio, han detto senza discrepanza veruna, che si proponga a V. E. detto arbitrio di rimettere la metà di dette Gabelle, Arrendamenti & Imposizioni estinte, con qualche circostanza, e conditione; e dando la po-

potestà necessaria ad essa supplicante, e suoi Capitani, da i quali si rappresenta, e governa la Fedelissima Piazza, co i Consultori, con far procura sufficiente a poter individuare, e più specificatamente proporre i modi, co i quali si doverà esseguire, e pratticare detto arbitrio, e spediente secondo il contenuto in detta conclusione, e nel presente Memoriale, che in sostanza contiene.

I. *Si supplica V. E., che si riponga la metà di tutte le Gabelle & Arrendamenti, e di tutte l'altre impositioni, e dritti, tanto di Corte, quanto di essa fedelissima Città, levati & estinti in virtù delle gratie fatte per lo Serenissimo Signore D. Gio: d'Austria, e confermate per S. M. (Iddio guardi) come di sopra, e particolarmente dell'Olio, delle tre grana a rotolo, dell'Ova, e Capretti, della* FARINA *della Città e Borghi, e Casali, dell'Orgio, Avena, del Pesce, de i sali, del Suggello del S. C., del Suggello nuovo, e vecchio, e del Secretario di Vicaria, del Suggello nuovo, e nuovo registro della Regia Camera, delle Sentenze del S. Conseglio de i nuovi imposti della Dogana di questa Città di Napoli dall'anno 1625. a questa parte; eccettuando però la gabella de i frutti, quale si supplica, che resti estinta per sempre in gratia di esso fedelissimo Popolo, al quale è tanto odiosa, e la gabella de i Marzulli, overo Legumi, Speltra, e Grano d' India, & ancora l'impositione della mezza annata degli officii, mercedi, ed ogni altra provista, che si faccia in questa Città, e Regno, ancorchè si provedano in Corte per Sua Maestà, e l'impositione sopra le provisioni de' Ministri; poichè si teme, che sieno pregiudiciali a molti atti della Giustitia; per lo che si supplica V. E., che s'interponga con Sua Maestà, acciocchè si degni di concedere, e dichiara-*

re per privilegio particolare, che queste impositioni non si tornino mai più a porre per gl' inconvenienti, che portano seco, e la sperienza ha dimostrato, con universal dolore di questi suoi fedelissimi Vassalli.

Sicchè indifficoltabilmente il nostro Arrendamento delle Farine dovea soggiacere allo stesso infortunio, a cui tutti gli altri Arrendamenti erano sottoposti, di rimanere diminuiti per metà. Ed in conseguente siccome prima per ogni tomolo di Farina non già a misura, ma al peso di rotola 40. doveansi pagare carlini sette, dopo il 1649. per ogni tomolo di 40. rotola di farina si doveano pagare carlini tre, e mezzo. Or posta la bella idea del Denunciante, di doversi pagare non già piu a peso sul grano, ma per ogni tomolo a misura soltanto di rotola 42. Si doveano rilasciare quasi per ogni tomolo sette, e delle volte otto rotola. Si sapea bene allora, siccome sappiamo ancor Noi, che i grani dolci pesano per lo meno rotola quarantacinque, quarantasei, e delle volte piu, ed i grani forti rotola 46. e giungono fino a rotola 51. Se ne diminuiscano dopo di essersi crivellati i grani rotola due di peso. Dunque tutto il dippiu, che il grano già ripulito, e ridotto in farina dava di maggior peso, dovea rilasciarsi nè esigersene il Dazio. Come dunque la Gabella della Farina, che prima era di rotola 40. il tomolo, rimanea la stessa? Come gli Assegnatarj venivano a sofferirne il solo bassamento, e diminuzione della metà? Con questo bel ritrovato la sola Gabella della Farina veniva a sofferire la diminuzione di quasi due terzi. Come mai però puo ciò idearsi, e sognarsi, quando l'idea della Giunta chiaramente espressa nel Memoriale fu del tutto diversa?

Quan-

Quando nell'annoverarsi tutti gli Arrendamenti, che doveano dopo il 1649. rimanere diminuiti per metà, vi si vede espressamente compreso il nostro Arrendamento delle Farine? Sicchè nè la Giunta, nè il Popolo, nè il Governo pensarono giammai ad inferire a questo solo Arrendamento quel gravissimo danno ora capricciosamente ideato dal Denunciante.

Che occorre però di andare piu lungamente disaminando la vera idea della *Prammatica*, se le stesse parole del citato §. V. ci dinotano la vera idea, che si ebbe nel commutare non già l'essenza, e la forma sostanziale della Gabella, ma il solo modo dell'esazione. Si commutò salva l'essenza, e l'interesse degli Assegnatarj la Gabella della Farina nel Grano. E nel farsi questo cangiamento altro scopo non si ebbe, se non se di ovviarsi alle frodi, che si commetteano contro dell'Arrendamento medesimo. Prima del 1647. s'immetteano i Grani in questa nostra Città, con rivelarsi semplicemente da' Particolari la quantità delle tomola, che s' immetteano; e ciò solamente si notava ne' libri. Quando poi il grano era già ridotto in farina si pagava il Dazio per ogni rotola 40. di farina. Questo metodo non era sicuro, e soggetto a mille frodi. Dopo di essersi immessi nella Città i grani senza Dazio, lo portavano i Particolari a macinare ne'Centimoli de' Luoghi Pii. Ed ecco, che l' Arrendamento rimanea col credito de' grani su de' libri, ma senza esigere il Dazio su la farina. Quindi non già per quell' utile del Pubblico, di cui troppo male a proposito s' investe il Denunciante: Ma soltanto per maggiore cautela dell' Arrendamento, e vantaggio degli Assegnatarj si commutò la Gabella del grano in farina: Si cangiò il solo modo dell' esazione senza alterarsene punto la

vera essenza. Le prime parole del §. V. a chiare note lo esprimono. *Et in quanto alla Gabella della farina si supplica V. E. che per evitare le frandi si commuti in Grano in Napoli, suoi Borghi, e Distretti.*

Stabilita la vera, e propria idea di quel che effettivamente volle farsi nel 1649., e che dee tenersi presente per ben intendere l'anzidetta *Prammatica*, ci riuscirà agevole di togliere i vani equivochi, che credonsi ritrarre dalle seguenti parole dello stesso §. V. Nel mutarsi la forma dell'Esazione in questo nostro Arrendamento a solo oggetto di evitarsi le frodi, si pensò seriamente anche al metodo, che dovea tenersi in avvenire. Si pensò, che di gravissimo incomodo riusciva a tante migliaja di Persone nell'immettere i loro grani in questa Metropoli di soggettarli al peso nelle Sbarre. Si ponderò, che nè anche dopo fattone il peso potea esigersi l'intiero Dazio: mentre quel grano pesato nell'immissione dovea crivellarsi, e cernersi, onde quasi due rotola venivano a mancarne di peso prima di macinarsi. Si riflettè, che oltre della crivellatura, e cernitura, le tignuole, ed altri animalucci generati entro i granelli del grano medesimo li votavano col roderne, e mangiarne la parte piu polposa de' granelli medesimi: e che in fine altri infortunj poteano addivenire, per cui il Particolare pagasse il Dazio di quel grano, che effettivamente non si riducea in farina. In vista di tutto ciò si pensò nel detto §. V. di non soggettare i Particolari a pesare i grani nell'immissione. Si volle, che nelle Sbarre bastasse il solo rivelarne la quantità delle tomola, valutandole a rotola 42. il tomolo. Ma non si disse perciò, che i grani medesimi, o la farina ridotta dal grano non potesse piu pesarsi per esiger-

figerſene l'intiero Dazio. Anzi riflettendoſi a tutto il conteſto dello ſteſſo §. V. ſi viene a dinotare in ſoſtanza quel che poc'anzi dicemmo. Ci ſia lecito traſcriverne quì di nuovo le parole. *Et in quanto alla Gabella della farina ſi ſupplica V. E., che, per evitare le fraudi ſi commuti in Grano in Napoli, ſuoi Borghi, e Diſtretti, e nei Caſali l'eſazione ſi faccia in farina, acciocchè non s'impediſca il raccoglier del grano, con che ſi paghi a ragione di 42. rotola il tomolo, per eſſere il tumolo di grano di diverſi peſi, ne ſia piu, nè meno, conforme ſi pagava nella farina; & entrando la farina ridotta dal grano, del quale non ſia ſtata pagata la gabella di carlini tre e mezzo, ſi paghi ſimilmente il diritto di detti tre carlini, e mezzo, che è la metà de' carlini ſette, quali ſi pagavano prima a ragione di rotola 40. il tomolo.*

Or da queſte ultime parole del citato §. ſi viene in chiara cognizione, che nel preſcriverſi ſul principio l'eſazione del Dazio a ragione di ſole rotola 42. per ogni tomolo di grano, non veniva a pagarſi l'intiero Dazio. Si ſoggiungono immediatamente le anzidette parole. *Et entrando la farina ridotta dal grano, del quale non ſia ſtata pagata la Gabella di carlini tre e mezzo, ſi paghi ſimilmente il diritto di detti tre carlini e mezzo, che è la metà de' carlini ſette, quali ſi pagavano prima a ragione di rotola 40. il tomolo.*

Ragionaſi quì del grano, di cui non ſia ſtata pagata la Gabella. Non potea certamente intenderſi quì il Grano, che raccoglieaſi ne'Caſali della noſtra Città. Ognuno ben sa, che coteſto Grano non è ſoggetto al Dazio del noſtro Arrendamento, la cui Giuriſdizione non ſi eſtende oltre i Borghi, e Diſtretti della noſtra

Cit-

Città. Sicchè dovea certamente intenderſi di quelle reſtanti rotola di Grano, di cui nell'immiſſione non ſi era pagato il Dazio, ſe non ſe a ragione di ſole rotola 42. per ogni tomolo. Ed in effetti nelle ultime parole dello ſteſſo §. ſi conchiude, *che è la metà de' carlini ſette, quali ſi pagavano prima a ragione di rotola* 40. *il tomolo*. Quando non ſi aveſſe a dare queſta intelligenza a tutto il conteſto delle parole di detto §. biſognerebbe dire, che pagandoſi il Dazio del grano nell'immiſſione, ſi pagava a ragione di rotola 42. il tomolo: e che del grano ridotto poi in farina, di cui non ſi era pagato il Dazio nell'immiſſione, ſi eſigea, giuſta l'antico ſolito a ragione di rotola 40. di farina per ogni tomolo.

Non vi fu dunque giammai il penſiere d'immutare coſa veruna nell'eſſenza di queſto Arrendamento, come ſi pretende ora dal Denunciante. L'unico oggetto ſi fu di mutare la ſola forma nell'eſazione, ſalva rimanente la ſoſtanza del Dazio: e ciò a ſolo fine di evitare le frodi, che ſi erano commeſſe per lo paſſato. Il *Reggente Petra*, che ſcrivea ne' tempi vicini alla pubblicazione di queſta *Prammatica* non tralaſcia di riferirci il cangiamento fatto in queſta Gabella della farina, dinotandoci, che ſi era cangiato il ſolo modo di eſigere a ſolo fine di ovviàre alle frodi. Ecco le ſue parole ſul Rito della Vicaria 267. *n.* 46. ivi. *Id ipſum experientia rerum magiſtra indicavit in vectigali quod primitus perſolvebatur de farinâ tantùm, non vero de frumento, quod invehebatur, in ipſo ingreſſu quamvis adhuc adnotaretur frumentum, ut de quo rationes reddituri eſſent Cives ſuo tempore; cum actamen in comperto eſſet, id anſam fraudibus dediſſe annuente &c.*

Pro-

Prorege illius temporis, mutata fuit forma vectigalis, nempe quod persolveretur in ingressu frumenti, ut hodierna servat praxis . . . . Neque hac nuncupata fuit mutatio, seu novitas, sed forma potius tutior, qua fraudibus obsisteret . . . . Nihilominus translatio Vectigalis de Farina ad Triticum, fuit deducta ad praxim facillimè, ac nemine obstrepente, an propter rationem, quam attulit Ripa ibidem dicens posse fieri transitum ad effectum, ac rem non permissam per media non prohibita ex Ulpian. in l. & per jusjurandum §. & si Fidejussori ff. de accept. hoc est transire ad solutionem Vectigalis pro tritico non permissam per medium non prohibitæ Impositionis de Farina, dummodo absit dolus, & fraus ex edicto Imper. Justin. in l. per diversas, & l. ab Anastasio, C. Mand. an potius quia favor publicus, de quo agebatur substinebat exactionem ex identitate rationis, l. illud, C. de Sacrosantis Ecclesiis.

Dalle cose finora dette rimarrebbe dilucidato affatto ogni equivoco, e posta in chiarissimo lume la ragione del nostro Arrendamento, di esigere dall' intiero peso di ogni tomolo di grano il Dazio di grana diciassette e mezzo : siccome prima da tutto il grano ridotto in farina per ogni tomolo di rotola 40. di farina esigeasi il Dazio prima di carlini sette, e poi di carlini tre e mezzo. Questa, e non altra fu la vera idea nel cangiarsi nel 1649. l'esazione del Dazio dalla farina nel grano : e ciò non già per recare un danno notabilissimo agli Assegnatarj di questo Arrendamento, ma unicamente per ovviare in loro vantaggio alle frodi. Se poi non voglia entrarsi in una ponderazione cotanto giusta, è necessaria nell' interpetrare il vero senso del detto §. V. basterà riflettere all'Osservanza,

che

che gli si diede nello stesso anno *1649.* e dal detto anno fin oggi. Di questa inviolabile Osservanza potea forse dubitarsene in prima dal Denunciante. Ora però colla Relazione di ordine della Regia Camera formata dallo Zelantissimo Razionale della medesima *D. Antonio Taro*, e da lui soscritta a' *29.* Novembre del *1758.* rimane il tutto chiaramente dilucidato. Nella sua Relazione data da Noi alle stampe riferisce egli di aversi presa la briga, di osservare, e riconoscere con esattissima diligenza tutti i libri formati dagli Ufficiali del nostro Arrendamento dal *1649.* fin oggi. Dice di non averli ritrovati tutti esistenti ne' tempi piu antichi. Ma che ve n' erano alcuni dello stesso anno *1649.* e *1650.* Dalla ricognizione di tutti i Libri esistenti francamente con ingenuità riferisce, che dal *1649.* fino al *1654.* vario fu il modo tenuto nell'esazione: ma che in sostanza sempre il Dazio fu esatto non già su di sole rotola *42.* per ogni tomolo di grano, ma su l'intiero peso del medesimo. Soggiugne, che nel *1654.* cominciò ad introdursi la pratica di esigersi in tutte le Sbarre nell'immissione de' grani rotola *43.* per ogni tomolo di grano dolce, e rotola *46.* per ogni tomolo di grano forte senza soggettarsi coloro, che immettono il grano a pesarlo, ma solamente a rivelare la quantità delle tomola, che s'immettono: Che qualora poi vogliono i particolari portare il grano a macinare, sono tenuti a condurlo prima nell'Uffizio Maggiore di Porta Nolana, ove il grano dee pesarsi, e pagarsi il Dazio per l'intiero peso del medesimo grano dedotte le rotola *43.* di grano dolce, e rotola *46.* di grano forte, di cui se ne ritruova già pagato il Dazio nell'immissione. Conchiude

de in fine, che questa sia stata la pratica inconcussa osservata dal 1654. fin oggi.

Ed in effetti di questa pratica non solamente ce ne dà contezza il suddetto Razionale dopo di avere osservati i Libri dell'Arrendamento non meno delle Sbarre, che dell'Uffizio Maggiore di Porta Nolana. Ma questa pratica è troppo nota a ciascuno. Ognuno ben sà, che nell' immettersi i grani nella nostra Città si rivela il grano per la sola quantità delle tomola: e se ne paga il Dazio a ragione di rotola 43. per ogni tomolo di grano dolce, e per ogni rotola 46. di grano forte: con riceverfene una cartella stampata, in cui tutto ciò vi è notato. Si sa anche benissimo, che i Padroni de' Grani volendo portarlo a macinare a loro bell'agio, sono tenuti a pesarlo nell' Uffizio di Porta Nolana, ove si esibiscono le cartelle ricevute nell' Immissione: e giusta il peso si paga il rimanente Dazio dell' intiero peso oltre le rotola 43. di grano dolce, e rotola 46. di grano forte già pagate nell' Immissione. Questa si è la pratica di tutti i nostri Particolari Cittadini costantemente osservata dal 1654. fin oggi.

Giova però quì di seriamente ponderare alla pratica diversa, che si è tenuta, e si tiene ancor oggi co' Panettieri, Farinari, e Tarallari. Costoro dovendo introdurre molto grano, e ridurlo ogni giorno in farina dopo di avere ricevuta la Cartella nell'Immissione, e dopo di avere notata la quantità de' loro grani ne' Libri dell' Uffizio di Porta Nolana, senza essere ivi obbligati a pesarlo, lo portano a dirittura ne' Molini: ed ivi dopo di essersi ridotto in farina, ad un Uffiziale colà destinato pagano il dippiù

C del

del Dazio a ragione di rotola 40. di farina per ogni tomolo. Ed ecco, come nell' esazione di questo Dazio si è sempre tenuto presente, qualora siasi voluto, l'antichissimo essenziale sistema di questo Arrendamento, di esigersi il Dazio a ragione di rotola 40. di farina per tomolo. Ed ecco, come rispetto a cotesti Ceti di Persone si verifica quel che sta espresso nelle ultime parole dell' anzidetto §. V. in cui si dice, *Et entrando la farina ridotta dal grano, del quale non sia stata pagata la gabella di carlini tre e mezzo, si paghi similmente il diritto di detti tre carlini, e mezzo, che è la metà di carlini sette, quali si pagavano prima a ragione di rotola 40. il tomolo.*

Posta dunque la Narrativa di tai fatti fedelmente riferiti dal Razionale *D. Antonio Taro*, non può piu richiamarsi in dubbio, che nel *1649.*, tempo in cui fu pubblicata la Prammatica, fino al 1654. varj furono i modi tenuti nell' esazione di questo Dazio sul grano: ma si pagò sempre sull' intiero peso di ogni tomolo del grano medesimo, e non già su le sole rotola 42., come ora pretende il Denunciante. Il diverso metodo introdotto dopo il 1654. di esigersi nell' Immissione de' grani il Dazio per rotola 43. per ogni tomolo di grano dolce, e rotola 46. per ogni tomolo di grano forte, e di esigersi per lo rimanente effettivo peso di ogni tomolo di grano il Dazio, allorche si porta a macinare, nè anco cangiò la primitiva, ed antichissima forma essenziale di questo Arrendamento. Or quando anche fossero in qualche parte equivoche, e dubbie le parole del detto §. V., non basterebbe forse questa inconcussa, ed inviolabile Osservanza a rimuovere qualunque pretesa dubbiezza fondata su

la

la semplice corteccia delle parole? Nel 1649. e negli anni prossimi seguenti non erano forse vivi tanti Supremi Ministri del Regio Collateral Consiglio, e tanti altri ragguardevoli Personaggi intervenuti nella formazione del Memoriale, su cui fu composta la Prammatica 21. *De Vectigalibus*, *&* *Gabellis*? E tanti Ministri da tempo in tempo Delegati di questo Arrendamento poteano forse ignorare, che si esigea il Dazio sull' intiero peso di ogni tomolo di grano, e non già su di rotola 42. per ogni tomolo? E tutto il Popolo, che alla giornata era costretto a pagare il Dazio per l' intiero peso di ogni tomolo di grano, vi si acchetava senza il menomo risentimento? Al solo Denunciante era riserbato il destino di saper leggere le parole dell' anzidetto §. V., e di ravvisarvi un' indebita literale esazione? E tutto quel Popolo non ancora interamente sedato dagl' insani Popolari tumulti, e forse d' indole, di natura non molto diversa dal nostro Denunciante non si risentiva, nel vedere pubblicamente praticata un' indebita esazione in una materia cotanto gelosa toccante il grano, e la farina? Queste Osservanze di sì fatta natura si sono sempremai riputate, come le piu sicure, e fedeli interpetri delle Leggi. Non abbiamo in ciò bisogno di ricorrere ad Autorità Forensi. Viene ciò espressamente stabilito dal Giureconsulto *Paolo* nella *L.* 37. *De legibus*: ivi. *Si de interpretatione legis quæratur, in primis inspiciendum est, quo jure Civitas retro in ejusmodi Casibus usa fuit. Optima enim est legum interpres Consuetudo*. E lo stesso Giureconsulto nell' antecedente Legge 22. sul medesimo Titolo delle Pandette avea avvertito così: *Minimè sunt mutanda, quæ interpretationem certam semper habuerunt*.

C 2 Que-

Questa inconcussa, ed inviolabile Osservanza praticata fin dal 1649., di esigersi il Dazio per l' intiero peso intrinseco di ogni tomolo di grano, toglie nel caso nostro qualunque menoma sognata dubbiezza. Fu nella forma testè da Noi divisata data la sua Osservanza al citato §. V. da questa nostra Metropoli, e da' suoi Cittadini Autori della Prammatica medesima chetamente, e senza ripugnanza veruna. Si è quella stessa Osservanza approvata a vista de' Viceré, e di quei Supremi Regj Ministri, ed altri insigni Soggetti, che componeano nel 1649. la Giunta. Si approvò dal Regio Collateral Consiglio, da cui si era prestato l'Assenso al Memoriale del Popolo intieramente contenuto nella Prammatica medesima. Quindi per la lunghezza del tempo: per la pubblicità, con cui si è quella eseguita: per l' intrinseca ragione, che vi si contiene: per la concorde approvazione del Principe, del Magistrato, della Città, e del Popolo: come mai puo innovarsi ora menoma cosa contro della stessa Osservanza? Merita ella non solamente il carattere di Osservanza Interpetrativa sufficientissima a rimuovere ogni dubbiezza, e qualunque ambigua intelligenza, che si volesse mai dare al citato §.V., ma puo anche caratterizzarsi per vera Osservanza, Prescrittiva, la quale opera: ha tutto il suo vigore: e si ammette anche contro le Leggi medesime. Non vogliamo qui tessere lungo Catalogo di Autori su di una materia per altro certissima. Riferiremo soltanto le parole del sensatissimo *Cardinal de Luca* registrate a nostro proposito in piu suoi Discorsi nel Trattato *De Regalibus*. Così lasciò egli scritto nel *Discorso* 52. *Num.* 2. *Stante dictâ observantiâ, quæ in omnibus reputari solet optima in-*

interpres, & interpretationum Regina, etiam si verba in sensu literali aliter significarent, quamvis non accederet tempus considerabile, multò magis ubi est tàm diuturna annorum sexaginta, & ultra. Così parimente insegnò nell' altro suo Discorso 97. in quelle notabili parole. *Si quæ superesset difficultas, illam omnino cessare observantiâ, quæ in omni materiâ est optima Interpres, eò magis in hac materia Vectigalium, & Gabellarum, in qua habet aliquid peculiare, ac totum facit ad Text. in l. fin. Cod. Vectig. nova, l. si Publicanus §. fin. ff. de Publicanis & Vectig. DD. communiter, de quibus Bertaz Cons. Crimin. primo Num. 12. Surd. Cons. 470. num. 15. Ciriac. controv. 222. num. 18., & frequentiùs in aliis hoc eodem Titulo ad hanc materiam.* E così parimente in circostanze similissime al caso nostro scrisse in puro senso di verità nel *Discorso 71. Num. 9. Secus autem ubi agitur de consuetudine antiquâ ab ipso initio impositæ Gabellæ per tot Predecessores publicè & palam observata, scientibus, & videntibus Officialibus.*

A tante e sì valevoli ragioni non istimiamo di ometterere la chiara, ed espressa intelligenza data a questo stesso §. V. da quel gran lume del nostro Foro, e da quel meritevolissimo Presidente del S. C. degno di eterna memoria *D. Gaetano Argento.* Costui nella Controversia insorta co' Maccheronari, di cui nel seguente Capitolo dovremo fare piu lunga menzione, col suo Decreto profferito a' 22. Aprile del 1711. espressamente dichiarò, che il Dazio dovea pagarsi su l' intiero peso intrinseco del grano: riserbando la providenza per lo preteso crescimonio dell' acqua. Le parole del Decreto, confermato poi agli 11. Ottobre del 1712. so-

no

no le seguenti. *Solvant diri&tus pro pondere intrinsece frumenti, & respectu exactionis diri&tuum augmenti ponderis, quod supervenerit ex aquæ mixtione, moneantur Partes ad audiendam provisionem faciendam per Regium Collaterale Consilium.*

Ma quando le cose fin ora dette ammetteſſero menoma ombra di dubbio, il che Noi non crediamo, come mai potrebbe il Denunciante pretendere, di averſi tutto ciò a decidere eſecutivamente, e non già con Termine, e Sentenza? Il Regio Fiſco, a cui egli è ricorſo, qual Privilegio potrebbe a ſuo favore allegare per decidere eſecutivamente, dopo piu di un ſecolo di queſta ſognata, e chimerica indebita eſazione? Anzi nelle noſtre Municipali Coſtituzioni, e fra le altre nella nota Diſpoſizione del Capitolo. *Item ſtatuimus* inſerito nella Prammatica I. nel §. VI. ſotto il titolo *de Salario eorum* pubblicata dal Re *Ferdinando I. di Aragona*, ſi determina eſpreſſamente il contrario. Le parole ſono queſte. *Quod ſi Procuratores Fiſci, vel alii Officiales, ſeu publicæ Perſonæ, ad quorum officium iſtud ſpectat, credant Poſſeſſiones aliquas, ſive jura ad Fiſcum ſpectantia, detineri per aliquos occupata Detentores, ſeu Poſſeſſores ipſarum Poſſeſſionum, ſeu jurium in competenti Tribunali conveniantur, & contra ipſos, ſervato juris ordine procedatur, ne ipſarum poſſeſſione priventur, antequam legitimè convicti fuerint, & etiam condemnati.*

Per tacere di tante Deciſioni, nelle quali ſi è religioſamente oſſervata la Diſpoſizione dell'anzidetto Capitolo, baſterà quì riferire la celebre Deciſione fatta dal Collaterale Conſiglio coll' intervento della Regia Camera per la famigerata cauſa del Regio Fiſco col Padrone allora di Salerno riferita dal Reggente *Reverte-*

ra

ra Decis. 593. Avea domandato il Regio Fisco l'incorporazione della Dogana di detta Città di Salerno. Il Possessore della medesima avea prodotto il Titolo, ancorchè torbido, ed oscuro. Si diede però Termine nel Giudizio: e fu frattanto manutenuto il Padrone nel possesso della Dogana. Eccone le precise parole: *Ex quibus omnibus, fuit conclusum, & decisum coram Illustrissimo Prorege, quod detur terminus in causa, & interim quod Princeps lite pendente manuteneatur in sua possessione, seu quasi oppositis pro parte Regii Fisci non obstantibus.*

Noi però fermamente crediamo, che a questa stranissima pretensione del Denunciante non debba nè anco impartirsi Termine ordinario: ma che debba fin da ora imporvisi perpetuo silenzio. Così senza esporsi tanti Interessati, ed Assegnatarj di questo scarsissimo Arrendamento ad ulteriori dispendj, potranno ricevere la loro pace, e quiete: giacchè fin dal 1701. hanno sofferto il grave infortunio di vedere ridotte le rendite de' loro Capitali a sì tenui somme dopo il bassamento del Dazio per ogni tomolo di grano a sole grana diciassette e mezzo.

SI ESAMINA IL SECONDO CAPO DELLA DENUNCIA, CON CUI SI PRETENDE, CHE SI ESIGGA IL DAZIO ANCHE SOPRA IL PESO DELL'ACQUA, CHE SI GITTA NE' GRANI PRIMA DI MACINARSI,

NOn meriterebbe in vero di porsi a squittinio questo secondo Capo della Denuncia. Dipende dal volere de' Cittadini di gittare ne' loro grani prima di portarli ne' Molini quell' acqua, che loro è in grado, o di non gittarvela affatto: Sicchè quai lagnanze possono mai entrare in un fatto, che dipende dal libero arbitrio di ciascheduno? E quando anche si volesse separare il peso intrinseco del grano da quell'aumento, che si suppone di ricevere dal-

l'a-

SI, CHIAMATO VOLGARMENTE CRESCIMONIO.

l'acqua, qual nuova Macchina Idraulica, o Idroſtatica inventerebbe il noſtro Denunciante per diſcernere, e ſeparare il peſo intrinſeco del grano da quello preteſo dell' acqua? Queſta ſola rifleſſione baſterebbe per non preſtarſi orecchio a queſta nuova ſtraniſſima pretenſione, anche per altro diſtintamente riferita per ordine della Regia Camera dallo ſteſſo Zelantiſſimo Razionale *D. Antonio Taro* con altra ſua Relazione da Noi data alle ſtampe, e da lui ſoſcritta a' 24. Aprile del 1759.

Per non laſciare però di dare anche conto di queſto ſecondo Capo, fa d'uopo ſaperſi, come queſta pretenſione di non averſi a pagare il Dazio per lo Creſcimonio dell'acqua gittata ne' grani, fu da altra mente torbida promoſſa fin dal 1711. ad iſtanza però de' ſoli Conſoli dell'Arte de' Maccheronari, e Vermicellari Si diſperſero gli Atti allora fabbricati, ove erano le varie diſpoſizioni date ſu tal materia. Se ne ordinò la rifazione di quegli Atti nel 1718. ad iſtanza del Denunciante di quel tempo. Indi ſi è la ſteſſa pretenſione riſvegliata fin dal 1756. dal nuovo attuale Denunciante, ma non già ad iſtanza de' ſoli Maccheronari, e Vermicellari; mentre aſſume ora a sè il carico di tutto il Pubblico, e di tutti coloro, che gittano acqua ne' loro grani.

Or ſappiaſi per fatto, come nel 1702. ricusò l'Arte de' Maccheronari di pagare la Gabella ſul maggior peſo del grano, che ritrovavaſi allora quando ſi portava a' Molini. Ricorſe il noſtro Arrendamento delle Farine al proprio Delegato. Domandò aſtringerſi i Maccheronari ſuddetti al pagamento del Dazio ſopra il creſcimonio del grano: ſecondo ſi era praticato per lo paſ-

passato. Vi si oppose l' Arte de'Maccheronari. Disse, che il crescimonio non era già peso intrinseco del grano: ma dipendea dall'acqua, con cui veniva inaffiato prima di macinarsi, per rendersi le farine più bianche, ed atte al lavoro. Disse, che l' acqua non era soggetta a Dazio, e che perciò non erano tenuti a pagamento veruno per tal Crescimonio. Si esibirono varj Documenti. Cercavasi co' medesimi di dimostrare la sussistenza di tal fatto. Non si procedè però a Decisione veruna per le vicendevoli altercazioni. Si ordinò soltanto, che tal Controversia proposta si fosse nel Regio Collateral Consiglio.

Questo Giudizio poi con Atti separati si proseguì da Luglio 1705. in avanti su le stesse vicendevoli domande. A' 12. Gennajo del 1712. esposero i Governatori del nostro Arrendamento la pretensione de' Maccheronari. Dissero, che quel preteso Crescimonio dell'acqua non era vero; mentre si disseccava poi nell' atto di macinarsi il grano. Domandarono perciò di farsene lo sperimento coll' intervento del fu *Reggente Argento* Commessario. Fu questo sperimento ordinato di consenso delle Parti *ad instructionem*, e senza pregiudizio delle parti medesime.

Si fè indi l' ordinato esperimento a' 3. Febbrajo dello stesso anno 1711. Si pesò un sacco di grano forte bagnato, e si ritrovò in farina di rotola 114. Indi essendosi macinato si ritrovò in farina di rotola 113. Fu indi trasportata in casa di detto Reggente Commessario: e riposta su di un lenzuolo, fu nel dì 14. dello stesso mese ripesata in rotola 112½.

Si gravò l'Arte de' Maccheronari dell' esperimento suddetto, e domandò di eseguirsi in altra forma: cioè di pesarsi prima secco il grano, e poi ripesarsi, quando

D già

già bagnato si era ridotto in farina: per vedersi, se riceveva alterazione dall'acqua. Fu ciò accordato dallo stesso Reggente Commessario con Decreto de'5. Aprile 1711. colla seguente formola. *Et stante consensu Partium coram dicto Spectabili Domino Regente Commissario oretenus præstito per ambas Partes, prædicti magnifici Gubernatores præstent commoditatem prope locum in quo residet officium dictæ Gabellæ vulgo nuncupatum Port.molana, hominibus dictæ Artis ad hoc ut si molendum fuerit triticum pro usu pastillorum, illud reponant in una ex domibus in loco prædicto, ad hunc effectum destinandis, illudque ponderari faciant siccum ante ullam aquæ infusionem, quo facto solvant dirictus dictæ Gabellæ in posse Officialium ejusdem residentium in loco prædicto, pro pondere intrinseco frumenti præfato modo ponderandi, quibus solutis, liceat Consulibus, & hominibus dictæ Artis madefacere triticum ad eorum libitum, illudque reponant in una ex domibus prædictis, & claves dictæ domus consignentur Domino tritici, quod iterum ponderetur cum ducendum fuerit ad molendina per officiales dictæ Gabellæ cum adnotatione ponderis illius in eorum libris, & cum triticum jam in farina fuerit reductum, iterum ponderetur in dicto officio Nolanæ per eosdem Officiales, qui iterum in eorum libris notent pondus dictæ farinæ, & respectu exactionis dirictuum augumenti ponderis, quod provenit ex aquæ immixtione, moneantur Partes ad audiendam provisionem faciendam per S.Excellentiam, & D. Reg. Collaterale Consilium, sive præfatum Sp. Dominum Regentem Commissarium, & interim supersedeatur in exactione dictorum dirictuum donec aliter fuerit ordinatum per dictum Spect. Dominum Regentem Commissarium, & hoc citra præjudicium Ju-*

rium

rium ambarum Partium, tam in petitorio, quam in possessorio etiam summariissimo.

Questo Decreto però, con cui si proponeva l'espediente di pesarsi il grano secco, e prima d'inaffiarsi coll'acqua spettante all' Arte de' Maccheronari non fu allora eseguito : nè si è mai piu eseguito in appresso . Egli è vero , che sul pretesto di questo Crescimonio proveniente dall'acqua ne' grani non si è esatto da'Maccheronari sin dal 1702., se non se il solo Dazio di rotola 43. per ogni tomolo di grano dolce , e di rotola 46. per ogni tomolo di grano forte . Ma fu d'uopo sapersi , come sia adivenuta questa sospensione di pagamento . Era nel 1702. felicitata questa Metropoli dalla presenza della Gloriosa Memoria del Monarca delle Spagne Filippo V. Ebbe allora l'arte de' Maccheronari l'ardimento di far mancare per qualche giorno tai lavori di paste alla pubblica abbondanza . Si fè credere , che ciò derivava da' Governadori dell' Arrendamento delle Farine per lo preteso pagamento del Dazio eziandio sull'acqua , che gittavasi sul grano, per rendere poi tai paste piu bianche. Il fu Reggente , e Prefetto dell'Annona D. *Andrea Guerriero* con un Decreto volante interposto senza sentirsi affatto il nostro Arrendamento , ed a solo oggetto d'impedire in circostanze sì delicate qualunque lagnanza di questo numerosissimo Popolo, ordinò, che si consegnassero all'Arte de'Maccheronari le farine , che si diceano trattenute da'Governadori dell'Arrendamento per lo pagamento del Dazio sul Crescimonio dell'Acqua . Si soggiunsero però nel Decreto medesimo le seguenti parole : *Factâ obligatione de stando juri, & solvendo quidquid fuerit judicatum, ne deficiant pastilli.*

D 2 Dal

Dal fu Reggente *Argento* non ſi volle affatto nel 1711. ordinare la manutenzione di quel tanto , che ſi era interinamente ordinato nel 1702. E ſoltanto ſi diſſe ſu queſto punto; *Moveantur partes ad audiendam proviſionem faciendam per Regium Collaterale Conſilium* : E frattanto ordinò una Sopraſſeſſoria interina , *donec aliter* . Dopo il 1711. ſi ſono fatte ſempre mai premuroſe Iſtanze da'noſtri Governadori per la ſpedizione di queſta Cauſa per coſtringere i Maccheronari all' intero pagamento del Dazio.

Tutto ciò però non comprendiamo , come poſſa dal Denunciante adattarſi a quel tanto , che ora pretendeſi . L'eſpediente preſo di comune conſentimento nel 1711. per una certa determinata quantità de' grani neceſſarj alla ſola Arte de'Maccheronari , non è certamente adattabile , nè eſeguibile per tutto il grano, che s'immette in queſta Metropoli . E qualora voleſſe peſarſi tutto il grano nell' Immiſſione , graviſſimo ſarebbe l' imbarazzo di tutto il Pubblico . Oltre di chè evidente ſarebbe il pregiudizio de' Particolari : mentre il grano già immeſſo dee poi cernerſi , e crivellarſi : e dalle mondiglie, che ne cadono nel crivellarſi , e cernerſi ſi fa il conto, che vengano a caderne quaſi due rotola per ogni tomolo . Si aggiugne , che i Maccheronari hanno ſempre eſclamato , ed eſclamano , che per renderſi le loro paſte piu bianche , e piu atte al lavoro, ſia neceſſario di adacquarſi ſovente i loro grani : quantunque nè anche ciò ſiaſi ritrovato vero per l' eſperienze fatte dal noſtro Arrendamento . Comunque però ſi ſia, le preteſe ragioni dell'Arte de' Maccheronari non poſſono giammai adattarſi al Capo preſente della Denuncia.

Non

Non dovremmo piu lungamente diffonderci ſu di una pretenſione cotanto ſtrana , ed irragionevole , di volerſi chimericamente ne' grani ſeparare il peſo dell'acqua , per eſimerlo dalla Gabella . Simile pretenſione non è finora venuta in mente a chicchesſia . Pagaſi indifferentemente la Gabella del Vino , quantunque vi ſia meſcolata dell'acqua . Non ſi è giammai preteſo , di non averſi a pagare il Dazio per lo maggior peſo , che acquiſtano i latticinj chiamati volgarmente *Provole* , e *Mozzarelle* , allorchè non ſolamente ſono inaffiati , ma quaſi pregni di acqua . Pagaſi tutto giorno all'Arrendamento del Grano a rotolo il Dazio ſu de'Salami : ſebbene ne accreſca ſenſibilmente il peſo il Sale , di cui ſeparatamente ſi è pagata la Gabella. Non ſi dubita di averſi a pagare il Dazio del Sapone , ancorchè vi ſia gran quantità di olio , di cui anche ſeparatamente ſi è pagata la Gabella , e vi ſieno meſcolate ceneri , ed altre materie a' Dazj non ſottopoſte . In ſomma ſi è tenuta fin ora per maſſima coſtantiſſima , che meſcolandoſi inſieme due ſoſtanze , debbaſi pagare la Gabella della ſoſtanza maggiore , e predominante nel meſcolamento .

Ne abbiamo di ciò eſempj chiariſſimi nelle noſtre Leggi . Trattandoſi delle bevande chiamate *Idromele* , o ſia *Mulſa* , cioè dell'acqua meſcolata col mele , o ſia del vino meſcolato col mele . Quantunque in queſte bevande vi ſia in una meſcolata dell'acqua , e nell'altra del vino , ſi conſidera ſempre la porzione predominante . Riputaſi , come ſe il Mulſo aveſſe acquiſtata una nuova Natura . Nè piu ſi conſidera il vino , ed il mele comune di coloro , de' quali erano tai generi , ma credeſi di colui , che ha lavorato il Mulſo.

Co-

Così chiaramente si determina dal Giureconsulto *Ulpiano* nella *L.Idem Pomponius §.Idem scribit ff.de Reivindicatione*. E *Giacomo Cujacio* nel Commento di questa Legge così la spiega. *Ut si ex meo melle, & tuo vino factum sit mulsum, & nova aditur species, nempè Mulsum, & rejectâ quorundam sententiâ, ejus potius esse qui fecit, quia speciem pristinam non retinet, idest quia extincta est prior materia, & nova species effecta est.*

Gio: Battista Larrea viene piu individualmente al caso nostro sul proposito della testè mentovata acqua mulsa. Decide, che debbasene pagare la Gabella, quantunque vi sia mescolata dell'acqua esente dal Vettigale. Così questo Autore c'insegna nel *Lib.1.Allegat.Fiscal.* 55. *N. 6.* ivi: *Debetur Gabella ex venditione mixtarum potionum: ubi etiam tale probat, quod debetur Gabella ex venditione aquæ mulsæ Hydromelis, quam vocant Aloxa, quia licet de aqua non sit solvenda TAMEN DUM ILLA MISCETUR, AMITTIT SUAM NATURAM, INSPICITURQUE QUOD MAGIS PRÆVALET, l. quæritur 10. ff. de statu Homin. Sylvester in summa, vers. Baptismus 2. ad fin. ibi: sicut est aqua rosata, et aqua ardens, et generaliter Lambiccata ex aliquo mixto Cervisia, et hujusmodi, quia hæ species differunt ab aquâ naturali.*

Colle stesse massime si è questa materia da tempo in tempo decisa. *Gio: Battista Odierna* nell'Addizione alla *Decisione* 139. di *Surdo* così ci lasciò scritto nel *N.5.* ivi: *Prout etiam in Gabella, quæ solvitur pro oleo, procedit, licet ex oleo fiat alia species, ut in sapone judicatum fuisse inquit, Camillus de Medicis in citato loco per Regiam Cameram Summariæ pro ratâ olei in sa-*

ſapone implicati; Sic etiam in Gabella ſolvenda de Serico procedit in converſo & implicato in Vulgo: Trenette, Paſſamani, & Vernili, & aliis ſimilibus, ut per totum illud Conſilium.

Non laſciò di ragionarne col ſuo ſolito diſcernimento il ſenſatiſſimo *Cardinal de Luca* nel ſuo Trattato *de Regalibus Diſc.* 74. *Num.* 2. ivi: *Unde Gabella impoſita ſuper oleo, debetur etiam pro ſapone. Medicis Conſ.* 97. *num.* 9. *in fin. Hodierna ad Surdum Deciſ.* 339. *n.* 5. *Ciriacus* 468. *num.* 28., *Giurba Obſerv.* 50. *Num.* 1. *ex eo quia actio fit a prædominante, ſub quo mixtum venire dicitur; unde propterea habetur in Remana, ſeu Veliterna hoc eodem titulo Diſcurſ.* 68. *Gabellam vini deberi etiam pro aquavita, ut potè ex ſolo vino compoſita, ac pariter Gabella frumenti deberi pro pane, Illam ſerici pro Drappis cum ſimilibus deductis apud Medicis, Hodiernam, & Ciriacum, ubi ſupra, & per Rotam in Bononienſi Gabella, Deciſ.* 118. *part.* 11. *Recent. quia in rebus mixtis, illud quod majus eſt principalius eſt, prævalet l. quæritur decima ff. de Statu Homin. & ex Jaſon. ac pluribus, quos refert Hyeronimus, Gonſalez, Roland. Antonius Gomez, Menoch. Tiraq. Salgad. & alii & pluribus ego notavi in Diſput. Granat. Diſput.* 1. *Num.* 9.

Poſte dunque le incontrovertibili Maſſime da Noi finora cennate, ſembra inutile, e ſuperfluo ogni piu lungo ragionamento. Conchiuderemo ſoltanto col dire, e col ripetere di bel nuovo, che manca nella noſtra ſpecie il fondamento della quiſtione promoſſa dalle noſtre Leggi, e da' noſtri Autori. Chi mai ha detto al Denunciante, che tutti i Cittadini abbiano l' uſo di adacquare i loro grani? Chi ſaprebbe inventare nel-

la

la Fisica sperimentale Macchina cotanto ingegnosa da discernere il peso maggiore, che acquista il grano nell'adacquarsi? Chi potta l'invenzione di una tale Macchina cogli stessi principj Fisici ci assicurerebbe, che il maggiore peso ricevuto dal grano per l'inaffiamento dell'acqua, non venga poi ad esalarsi, ed a svaporarsi esposto di bel nuovo all'ambiente dell'aere aperto?

SI ESAMINA IL TERZO CAPO DELLA DENUNCIA, CON CUI PRETENDE IL DENUNCIANTE, CHE SI ESIGGA IL DAZIO SUL FIORE DI FARINA, SEMOLA, E PASTE LAVORATE SOPRA MINOR PESO DI QUELLO, CHE SI RICAVA DA OGNI TOMOLO DI GRANO RIDOTTO IN FARINA.

ECco l'altra indebita esazione del nostro Arrendamento, da cui il Denunciante pretende pieno di vero zelo, di esimere questo Pubblico. Dice, che si esige l'intiero Dazio di un tomolo per ogni rotola 30. di farine cernute, o sia fior di farina, e paste lavorate, considerandosi tutto il dippiù come crusca, o sia brenda: quandocche da ogni tomolo di farina dopo di essersi cernute, e nettate dalla crusca si estraggono presso a rotola 35. di fiore di farina.

A sciogliere questo nuovo insussistente dubbio egli è necessario sapersi, come nell'anno 1678. si fè con tutta la maggior esattezza lo sperimento per verificarsi, se quanto di fior di farina potea estrarsi da ogni tomolo di grano ridotto in farina. E di questo esperimento, o sia Perizia ve n'è chiarissimo Documento nel Primo Volume degli Atti fabbricati nel Regio Collaterale Consiglio *Fol. 36. e 37.* Questo esperimento fu praticato nel seguente modo. Si prese un Cantaro di grano secco di piu luoghi. Dopo di essersi bagnato, e ridotto in farina, fu la farina medesima esattamente cernuta, e nettata dalla crusca. Da questa farina così cernuta se ne ricavarono i seguenti generi.

Fio-

Fiore rotola	28.	
Semola rotola	40.	on. $16\frac{2}{3}$
Piu Semola rotola	9.	on. 13
Piu Semola rotola		on. 25
Sono rotola	78.	on. $21\frac{2}{3}$
Spezzatura fina rotola	4.	.
Brenna rotola	16.	on. $1\frac{1}{2}$
Unite rotola	99.	on. $1\frac{1}{6}$

Sicchè da queſto ſperimento chiarò rilevaſi, che un Cantaro di grano dà di frutto netto conſiſtente in Fiore, e Semola rotola 78. ed onc. 21. $\frac{2}{3}$. Queſte ripartite su di tomola due e mezzo, chè compongono il cantaro di grano, ſarebbe il frutto netto d' ogni tomolo rotola 31. once 15. $\frac{1}{6}$. Egli è vero, che nel Documento, in cui vien queſto ſperimento regiſtrato, non diceſi, di che qualità foſſe ſtato il grano, su cui ſi fè l' eſperienza. Ma avendo dato nel fruttato la Semola, dovette eſſere indifficoltabilmente grano forte. Quindi ſe l' eſperimento ſi foſſe fatto ſul grano dolce non avrebbono potuto eſtrarſene di fior di farina rotola 31. ed once 15. E pure ſi sà, che per lo piu il fior di farina ricavaſi da' grani dolci. Si conſiderò perciò, che tra i fiori di farine, e le paſte lavorate, che ſi lavorano con Semole, potea conſiderarſi ben compenſato quel rotolo e mezzo, che riuſcì piu vantaggioſo allo ſperimento.

Queſto ſi è quel, che ſi fè nel 1678. ad iſtanza del' Arte de' Vermicellari. Con queſto ſperimento, ſebbene l' Arrendamento aveſſe potuto pretendere di eſigere l' intiero Dazio di un tomolo per ſole 28. rotola di

fior di farina, si è contentato di esigerlo per rotola 30. Di questa esazione sul fiore della farina, se ne sono dal 1678. da tanti Supremi Ministri Delegati di questo Arrendamento emanati da tempo in tempo i Bandi, di cui eccone le parole:

Ed a rispetto delle farine affiorate, si debbia pagare il diritto alle dette Gabelle a ragione di grana 17. e mezza per ogni trenta rotola, ed essendo ingabellata per farina ordinaria, e si troverà farina affiorata, seu cernuta incorrono nella pena sudetta. Però tenendo dubbio le Persone, che introdurranno il grano, farina, pane o altra robba soggetta a dette Gabelle della quantità vera, e reale di quelle, debbano richiederne l'Officiali, acciò le pesino.

Posto tutto ciò che cosa mai pretende ora il Denunciante? Vorrebbe forse, che oltre lo sperimento fatto nel 1678. autenticato da' i Bandi di tutti i Signori Delegati, si facesse ora un nuovo Saggio? Non avrebbe il nostro Arrendamento difficoltà alcuna di accordargliel. Siamo sicurissimi, che in avvenire in luogo di esigere l'intiero Dazio di un tomolo per ogni rotola 30. di fior di farina, dovrebbe farsi rigorosamente l'esazione soltanto per ogni rotola 28. Ma se di quell' antico sperimento non ne hanno giammai portato richiamo alcuno i Consoli dell' Arte de' Vermicellari, e Tarallari, con quale autorità si farebbe ciò ora ad istanza del solo Denunciante, che col calcolo alla mano di piu di dieci milioni su i Monti della Luna, s' investe francamente del carattere di Rappresentante di tutto questo Pubblico?

De-

SI RAGIONA DEL QUARTO, ED ULTIMO CAPO DELLA DENUNCIA, CON CUI PRETENDE IL DENUNCIANTE DI DOVERSI TOGLIERE L'ABUSO INTRODOTTO, DI DOVERSI OGNI PARTICOLARE PROVVEDERE DI NUOVA CARTELLA, QUALORA IL SUO GRANO, ED ALTRI GENERI SOGGETTI AL DAZIO VOGLIONO PASSARE DA UN LUOGO ALL' ALTRO IN QUESTA STESSA CITTA': NON OSTANTE, CHE SIASI PAGATO IL DAZIO NELL' IMMISSIONE.

IN questo Capo il nostro denunciante non va più in traccia di altri Milioni. Pieno di amore per lo bene del Pubblico vuole, che non sieno questi Cittadini obbligati alla spedizione di nuove Cartelle, qualora il grano spedito già nell'Immissione, voglia trasportarsi da un luogo all'altro della nostra Città. Ma nè anche in ciò possiamo aderire al genio troppo pieno di zelo del nostro Denunciante. Questa Costumanza di aversi a spedire dopo dell' Immissione del grano nuova Cartella, ove voglia trasportarsi da un luogo all' altro della nostra Città, non è stata capricciosamente introdotta. Derivava ella dal non essersi nell' Immissione del grano pagata interamente la Gabella, ma soltanto su di rotola 43. per ogni tomolo di grano dolce; e di rotola 46. per ogni tomolo di grano forte. Quindi per non essere l' Arrendamento defraudato nella ragione, che gli appartiene di esigere il Dazio su l' intiero peso de' grani, ne tiene conto fino a tanto, che non sieno i grani medesimi macinati, e ridotti in farina. E perciò in caso di passaggio da un luogo all' altro della Città, obbliga il Padrone de' grani ad esibire la Cartella, per notarvi dietro il passaggio. Si dubita ragionevolmente, che senza questa avvedutezza si possano trasportare i grani per uso de' Particolari delle quantità immesse nella Città con esenzione dell' intiero Dazio.

Replica però a tutto ciò il Denunciante, che di tutti i generi soggetti a' Vettigali, i soli grani abbiano la dura sorte di essere sempre schiavi. E percio domanda, che a norma di tutti gli altri generi resti in libertà de' Padroni de' grani di farne quell' uso, che loro aggrada.

All' oppoſto diceſi dal noſtro Arrendamento, che queſto genere de' grani debba regolarſi diverſamente dagli altri. Se ne intromette quantità grande in Franchigia per ſervigio delle Reali Truppe. Onde l'eſperienza ha dimoſtrato, che dagli Aſſentiſti ſe ne ſia poi fatta vendita a' Particolari, con venderſi i grani franchi dell' *Aſſiento* al Cittadino Particolare ſoggetto al Dazio. Da ciò ne deriva manifeſtamente il danno dell' Arrendamento. E queſta ſi è la ragione, per cui ſi ſtabilì di eſſere in obbligo il Cittadino, di paleſare il traſporto del grano da un luogo all' altro della Città, e di farlo notare nella Cartella. In queſto modo ſi viene ad ovviare di far uſo de' grani franchi dell' *Aſſiento*, e di altri non ſoggetti a Dazio. Queſta ſi è la vera ragione di tale ſtabilimento confermato anche da' Bandi da tempo in tempo emanati da' Signori Delegati, per cui ſi vieta il traſporto de' grani da un luogo all' altro della Città, ſenza il permeſſo chiamato volgarmente *laſcia paſſare*: nè per queſta nuova Cartella ſi coſtringe il Cittadino a menomiſſimo pagamento. Ed a queſta lodevoliſſima coſtumanza vuole parimente ſoggiacere lo ſteſſo noſtro Auguſto Sovrano. Non permette egli, che dalla ſua Real Monizione ſi eſtragga quantità alcuna di Orzo, ed Avena per lo ſuo Real Servizio ſenza la Cartella degli Officiali del noſtro Arrendamento, che ivi riſiedono. In queſta Cartella ſi nota la quantità dell' Orzo, ed Avena, che ſi eſtrae dalla Monizione, ed il luogo, in cui ſi traſporta. Nè poſſono con tale eſempio opporre i Moniſteri, Luoghi Pii, e gli Eccleſiaſtici il loro Privilegio, mentre eſſendo queſto un Privilegio Perſonale, non poſſono vendere la Franchigia de' loro gra-

grani alle Persone soggette al Dazio.

Oltre di che per gli Orzi, ed Avene, che sono generi anche soggetti al nostro Arrendamento, abbiamo su di cio l' espressa Disposizione della Prammatica 33. *De Vectigalibus*, & *Gabellis*. Così nella medesima si dispose al *num.* 2.: *Che gli Orzi, ed Avena, che saranno introdotti in questa Città, e suoi Distretti ut supra colla Cartella dell'Ufficiali della Gabella, che assistono nelle Sbarre e Molo, non si possono trasportare da luogo in luogo per dentro detta Città; nè estrarre per fuora, senza la Cartella di Passaporto di detta Gabella, e li Controvenienti incorrono alla pena, come se introducessero da extra detta Città, e suoi Distretti*.

Ed ecco, con un semplice Sassolino gittata a terra la gran macchina gigantesca del nostro Denunciante, che pretendea di ergersi su la base di tanti ideali, e fantastici milioni. Si è dimostrato nel primo Capo della Denuncia, che nel 1649. colla *Prammatica XXI. de Vectigalibus* non fu intenzione del Popolo, e del Governo di cangiare l'antica essenza dell'Arrendamento della Farina, ma di ridurre soltanto a metà l'antico Dazio di carlini sette a tomolo. Siccome prima per ogni tomolo di farina di rotola 40. pagavansi carlini sette: Così in avvenire si prescrisse, che se ne pagasse la metà: commutandosi il Dazio della farina nel grano a solo oggetto di evitarsi le frodi commesse per lo passato. Per ben regolare questo nuovo cangiamento, onde senza frode si pagasse l' intiero Dazio sul peso intrinseco d' ogni tomolo di grano, si tennero varj metodi. Finalmente dal 1654. in poi si è inviolabilmente osservato di aversi

a pa-

a pagare il ſolo Dazio di rotola 43. per ogni tomolo di grano dolce, e di rotola 46. per ogni tomolo di grano forte nell' Immiſſione : con che però ſi pagaſſe il dippiù del Dazio per lo peſo intrinſeco de' grani medeſimi nel portarſi a macinare . E così poi ſi è ſempre mai praticato con ſomma pace, e tranquillità da tutto queſto numeroſiſſimo Popolo . Nel ſecondo Capo della Denuncia ſi è fatto vedere, che tutte le macchine di Fiſica ſperimentale non avrebbono ſaputo diſcernere, e ſeparare il peſo intrinſeco de' grani da quello , che ſi ſuppone aumentato dall' inaffiamento dell' acqua : E che quando anche foſſe ciò eſeguibile , doveaſi pagare l' intiero Dazio per la parte predominante del grano, ſenza attenderſi il ſuppoſto eventuale accreſcimento dell' acqua . In quanto al Terzo Capo della Denuncia dopo il ſolenne , e giuridico eſperimento del 1678., non ſi ſapea , come ſenza nuovo ſaggio poteſſe cangiarſi il ſiſtema di eſigerſi l'intiero Dazio per ogni rotola 30. di fiore di farina. In ordine poi al preteſo abuſo della Cartella per traſportarſi il grano da un luogo all' altro della Città dopo di eſſerſi immeſſo, ſi è riſpoſto col fatto . Quindi dopo di tante ſciagure ſofferte fin dal mille ſettecento e uno da tanti , e tanti Intereſſati su di queſto Arrendamento, ſi ſpera alla perfine di vederſi liberi dalle nuove moleſtie , che pretende loro inferire queſto nuovo importuno Denunciante .

Napoli 25. Febbrajo 1760.

Carlo Franchi .